

**Ordinanza
sulla formazione e l'esercizio della professione di ingegnere
geometra patentato
(Ordinanza sugli ingegneri geometri, OGeom)**

del ...

[versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l'indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici]

Il Consiglio federale svizzero,

visto gli articoli 29 capoverso 3 lettere b e c nonché 41 capoverso 3 della legge sulla geoinformazione¹,

ordina:

Sezione 1: Prova della formazione teorica

Art. 1 Formazione universitaria

L'esame di Stato e l'ottenimento della patente presuppongono il possesso di uno dei diplomi universitari seguenti:

- a. master di un Politecnico federale (PF), di un'università svizzera riconosciuta o di una scuola universitaria professionale svizzera riconosciuta;
- b. un diploma universitario equivalente a un master secondo la lettera a;
- c. un bachelor di un PF, di un'università svizzera riconosciuta o di una scuola universitaria professionale svizzera riconosciuta, con formazione complementare.

Art. 2 Esame teorico

¹ La prova della formazione teorica è fornita, oltre che dalla formazione universitaria di cui all'articolo 1, dal superamento di un esame teorico di livello universitario con i seguenti moduli e le relative discipline:

- a. basi scientifiche:
 1. matematica,
 2. geometria,
 3. fisica;
- b. geomatica:
 1. basi geodetiche,

RS ...

¹ RS ...

2. metodi di misurazione e di analisi geodetici,
 3. teoria degli errori e calcoli di compensazione;
- c. tecnologie dell'informazione:
1. basi dell'informatica,
 2. sistemi di informazione geografica;
- d. misurazione della Svizzera:
1. misurazione nazionale,
 2. misurazione ufficiale;
- e. gestione del territorio:
1. ordinamento del territorio e sviluppo territoriale,
 2. raggruppamento dei terreni e ordinamento fondiario,
 3. valutazione di immobili e terreni;
- f. diritto svizzero:
1. diritto generale,
 2. diritto amministrativo,
 3. diritti reali e diritto fondiario,
 4. diritto in materia di misurazioni e di geoinformazione,
 5. diritto in materia di costruzioni, pianificazione e protezione dell'ambiente;
- g. gestione d'impresa:
1. economia aziendale,
 2. direzione di progetti;
- h. lingue e cultura della Svizzera (livello maturità liceale):
1. prima lingua nazionale (corrispondente alla prima lingua dell'esame di maturità),
 2. seconda lingua nazionale (corrispondente alla lingua straniera dell'esame di maturità),
 3. geografia della Svizzera,
 4. storia e civica della Svizzera.

² La materia d'esame delle discipline corrisponde di regola ai contenuti dell'insegnamento di discipline comparabili in un PF. La Commissione degli ingegneri geometri tiene una tavola comparativa.

³ I requisiti degli esami teorici corrispondono di regola ai requisiti di esami dei PF per discipline comparabili.

⁴ La Commissione degli ingegneri geometri può, per singole discipline, stabilire contenuti o requisiti derogatori.

Art. 3 Dispensa dall'esame

¹ Il titolare di una maturità è dispensato dagli esami di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera h se la formazione comprende le pertinenti discipline a livello di esame di maturità federale.

² Il titolare di un diploma universitario giusta l'articolo 1 può, su richiesta, essere dispensato da singole discipline dell'esame teorico, se è garantito che nelle pertinenti discipline dispone di una formazione teorica corrispondente ai requisiti dell'articolo 2 capoversi 2-4.

³ La Commissione degli ingegneri geometri stabilisce i criteri per la dispensa dagli esami in un'apposita istruzione.

Art. 4 Organizzazione dell'esame

¹ I PF organizzano l'esame teorico per incarico della Commissione degli ingegneri geometri. I regolamenti d'esame dei PF sono applicabili per analogia, sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti.

² La Commissione degli ingegneri geometri può assegnare l'organizzazione dell'esame teorico o degli esami in singole discipline ad altre scuole superiori o a singoli periti.

Art. 5 Ammissione

¹ L'iscrizione all'esame teorico è indirizzata per scritto alla Direzione federale delle misurazioni catastali.

² All'iscrizione devono essere allegati:

- a. i certificati di studio, compresi i certificati relativi a tutti gli esami superati fino a quel momento in singole discipline;
- b. il certificato di maturità liceale o il certificato di maturità professionale, se disponibile;
- c. la domanda di dispensa dall'esame in singole discipline, indicando le discipline e allegando i pertinenti certificati d'esame (art. 3 cpv. 2).

³ La Commissione degli ingegneri geometri decide sull'ammissione all'esame, segnatamente su:

- a. il riconoscimento del diploma universitario;
- b. la dispensa dall'esame in singole discipline;
- c. gli esami ancora da superare (piano degli esami).

⁴ La Direzione federale delle misurazioni catastali comunica per scritto la decisione al richiedente.

Art. 6 Risultati

¹ I periti dinanzi ai quali hanno luogo gli esami stabiliscono i risultati degli esami in ciascuna disciplina e li comunicano alla Commissione degli ingegneri geometri.

² Le prestazioni fornite nei singoli esami sono valutate secondo la scala seguente (sono ammesse le mezze note):

- 6 = molto bene
- 5 = bene
- 4 = sufficiente
- 3 = insufficiente
- 2 = male
- 1 = molto male

³ In occasione dell'accertamento del risultato dell'esame, le note degli esami nelle singole discipline sono considerate come segue:

- a. le note di esami presso PF sono considerate e, in caso di scala differente, convertite. La Commissione degli ingegneri geometri può stabilire che per singole discipline opzionali dei PF la valutazione individuale di una prestazione semestrale sia parimenti riconosciuta come un esame sostenuto;
- b. le note dei rimanenti esami per i quali è stata accordata una dispensa non sono considerate.

⁴ L'esame teorico è considerato superato se per ogni modulo giusta l'articolo 2 capoverso 1 considerato per il calcolo, la media delle note di tutte le discipline è almeno 4,0.

⁵ La Commissione degli ingegneri geometri decide in merito al superamento dell'esame e stabilisce se la formazione teorica è adempiuta.

⁶ La Direzione federale delle misurazioni catastali comunica per scritto al candidato le note e la decisione della Commissione degli ingegneri geometri.

Art. 7 Ripetizione

¹ Se l'esame teorico non è superato, gli esami in singole discipline possono essere ripetuti un'unica volta.

² In un modulo non superato, sono ripetuti gli esami nelle discipline in cui è stata ottenuta una nota inferiore a 4,0.

³ Le dispense dall'esame restano valide anche in occasione della ripetizione.

Sezione 2: Esame di Stato

Art. 8 Premesse

È ammesso all'esame di Stato chi:

- a. comprova di possedere una formazione teorica sufficiente; e
- b. dispone di almeno un'esperienza professionale biennale di livello adeguato nel campo dei quattro gruppi di temi dell'esame di Stato.

Art. 9 Oggetto

¹ L'esame di Stato è un esame orientato alla pratica nei gruppi di temi seguenti:

- a. *misurazione ufficiale*: segnatamente organizzazione e procedure della misurazione ufficiale; acquisti pubblici; diritto in materia di registro fondiario, misurazioni e geoinformazione;
- b. *geomatica*: segnatamente basi geodetiche; metodi di misurazione e di analisi; modellizzazione, rilevamento, aggiornamento e amministrazione di geodati; analisi dei dati; visualizzazione;
- c. *gestione del territorio*: segnatamente ordinamento del territorio e sviluppo territoriale; raggruppamento dei terreni e ordinamento fondiario; valutazione di immobili e terreni; diritti reali e diritto fondiario; diritto in materia di costruzioni, pianificazione e protezione dell'ambiente;
- d. *gestione d'impresa*: segnatamente gestione aziendale; direzione di progetti; formazione, deontologia; associazioni professionali; diritto pubblico e privato del lavoro, diritto contrattuale, diritto societario.

² La Commissione degli ingegneri geometri stabilisce nei dettagli la materia d'esame.

Art. 10 Organizzazione dell'esame di Stato

¹ La Commissione degli ingegneri geometri organizza l'esame di Stato.

² Può ricorrere a ulteriori periti.

³ L'esame di Stato è organizzato una volta l'anno. La data e il termine d'iscrizione sono pubblicati nel Foglio federale e in media specialistici idonei.

Art. 11 Ammissione

¹ L'iscrizione all'esame di Stato è indirizzata per scritto alla Direzione federale delle misurazioni catastali entro il termine indicato nel Foglio federale.

² All'iscrizione sono allegati:

- a. il curriculum vitae, con indicazioni sulla formazione e la pratica professionale;
- b. la prova di un'adeguata formazione teorica.

³ La Commissione degli ingegneri geometri decide sull'ammissione all'esame, stabilisce il programma d'esame e convoca il candidato all'esame.

⁴ La Direzione federale delle misurazioni catastali comunica per scritto la decisione e convoca per scritto il candidato.

Art. 12 Impedimento

¹ Se per malattia, infortunio o altri motivi importanti, un candidato è impedito di partecipare all'esame, egli lo comunica senza indugio alla Direzione federale delle misurazioni catastali e invia un certificato medico o un pertinente attestato.

² Il presidente della Commissione degli ingegneri geometri decide se sussiste un motivo importante e se è possibile continuare l'esame di Stato. Tale decisione è definitiva.

³ La Commissione degli ingegneri geometri decide in quale misura debbano essere computati i risultati dell'esame.

⁴ In caso di assenza o interruzione senza motivo importante, l'esame di Stato è considerato non superato.

Art. 13 Risultati

¹ I membri della Commissione degli ingegneri geometri e i periti che hanno preso parte all'esame di Stato stabiliscono per ogni gruppo di temi se l'esame è stato superato o meno.

² L'esame di Stato è considerato superato se è stato superato l'esame in ciascuno dei quattro gruppi di temi.

³ La Commissione degli ingegneri geometri decide in merito al superamento dell'esame di Stato. Essa motiva la propria decisione quando l'esame di Stato non è stato superato.

⁴ La Direzione federale delle misurazioni catastali comunica per scritto la decisione al candidato.

⁵ Se l'esame è superato, la Direzione federale delle misurazioni catastali rilascia anche un diploma che autorizza a portare il titolo di «ingegnere geometra».

Art. 14 Ripetizione

¹ L'esame di Stato può essere ripetuto un'unica volta.

² Sono ripetuti soltanto i gruppi di temi che non sono stati superati.

Art. 15 Disonestà

¹ La Commissione degli ingegneri geometri può dichiarare non superato l'esame di Stato se:

- a. l'ammissione è stata conseguita mediante indicazioni false o incomplete;
- b. durante l'esame di Stato sono stati utilizzati mezzi non autorizzati.

² Se la disonestà è nota soltanto dopo il rilascio del diploma, la Commissione degli ingegneri geometri può revocarlo.

Sezione 3: Registro e patente

Art. 16 Condizioni

¹ Nel Registro degli ingegneri geometri (Registro) possono essere iscritte le persone che adempiono le condizioni tecniche e personali.

² L'unica condizione tecnica è il superamento dell'esame di Stato.

³ Devono essere adempiute le seguenti condizioni personali:

- a. la persona deve essere in possesso dei diritti civili ed essere capace di discernimento;
- b. non devono sussistere condanne penali per reati incompatibili con l'esercizio della professione di geometra e la cui iscrizione nel casellario giudiziale non è cancellata;
- c. la persona dev'essere in grado di esercitare autonomamente la professione di geometra.

Art. 17 Iscrizione

¹ L'iscrizione nel Registro avviene quando sono adempiute tutte le condizioni.

² La domanda d'iscrizione è indirizzata alla Direzione federale delle misurazioni catastali, all'attenzione della Commissione degli ingegneri geometri. Alla domanda sono allegati i documenti seguenti:

- a. copia del diploma dell'esame di Stato;
- b. estratto del casellario giudiziale;
- c. certificato di buona condotta del Comune di domicilio, che certifichi anche il possesso dei diritti civili;
- d. attestazione firmata di proprio pugno della capacità di cui all'articolo 16 capoverso 3 lettera c.

³ La Commissione degli ingegneri geometri decide in merito all'iscrizione. Un rifiuto dell'iscrizione dev'essere motivato.

⁴ La Direzione federale delle misurazioni catastali comunica per scritto la decisione al richiedente.

Art. 18 Cancellazione

¹ La Commissione degli ingegneri geometri dispone la cancellazione dal Registro se:

- a. le condizioni per l'iscrizione non sono più adempiute;
- b. per motivi disciplinari è ordinato un divieto dell'esercizio della professione;
- c. la persona interessata, malgrado il richiamo, non paga la tassa annuale d'iscrizione nel Registro;
- d. la persona interessata chiede la cancellazione.

² La Direzione federale delle misurazioni catastali comunica per scritto la decisione alla persona interessata.

³ Le decisioni in merito alla cancellazione passate in giudicato sono pubblicate nel Foglio federale e comunicate all'autorità cantonale competente per la vigilanza sulle misurazioni.

Art. 19 Contenuto

¹ Il Registro contiene i dati seguenti:

- a. il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo d'origine o la nazionalità;
- b. la data dell'esame di Stato superato;
- c. l'indirizzo del domicilio, l'indirizzo professionale e, nel caso di persone che non esercitano un'attività indipendente, anche il nome e la sede del datore di lavoro;
- d. le misure disciplinari inflitte e non cancellate.

² Le persone iscritte nel Registro sono tenute a comunicare entro 30 giorni alla Direzione federale delle misurazioni catastali ogni cambiamento dei dati che le concernono.

Art. 20 Consultazione, pubblicazione

¹ I seguenti dati del Registro sono resi pubblici in forma aggiornata mediante una procedura di richiamo:

- a. cognome e nome;
- b. indirizzo professionale.

² Gli altri dati del Registro non sono pubblici. Possono consultare il Registro:

- a. la Direzione federale delle misurazioni catastali;
- b. l'autorità cantonale competente per la vigilanza sulle misurazioni;
- c. le autorità di perseguimento penale;
- d. la persona iscritta, per quanto riguarda l'iscrizione che la concerne.

Art. 21 Patente

¹ L'avvenuta iscrizione nel Registro è certificata mediante il rilascio della patente. Il documento è firmato dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e dal presidente della Commissione degli ingegneri geometri.

² Nelle relazioni ufficiali e professionali, il titolare della patente utilizza la designazione professionale «ingegnere geometra patentato» oppure l'abbreviazione «ing. geom. pat.».

³ In caso di cancellazione dal Registro, il documento dev'essere spedito spontaneamente alla Direzione federale delle misurazioni catastali entro 30 giorni.

Sezione 4: Obblighi professionali, vigilanza sulla professione

Art. 22 Campo d'applicazione

La presente sezione è applicabile ai titolari della patente nella misura in cui esercitano funzioni o svolgono lavori della misurazione ufficiale.

Art. 23 Obblighi professionali

Le persone di cui all'articolo 22 sono tenute a rispettare i seguenti obblighi professionali:

- a. esercitano la loro funzione con cura e coscienziosità nonché per il bene della società;
- b. esercitano autonomamente la loro professione, a proprio nome e sotto la propria responsabilità, sia individualmente, sia nel quadro dell'attività per una persona giuridica o nell'amministrazione pubblica;
- c. evitano ogni conflitto tra gli interessi dei loro clienti nel settore della misurazione ufficiale e le altre persone con le quali hanno relazioni professionali o private;
- d. possono fare pubblicità fintanto che essa è oggettiva e conforme alle necessità d'informazione del pubblico. La pubblicità per l'attività privata deve essere separata dalla pubblicità per l'attività ufficiale.
- e. devono concludere un'assicurazione responsabilità civile professionale in funzione del genere e dell'entità dei rischi connessi con la loro attività;
- f. indicano ai loro clienti i principi della loro fatturazione e li informano apertamente sui lavori eseguiti;
- g. sono tenuti, mediante un perfezionamento permanente, ad approfondire, ampliare e migliorare le loro conoscenze, capacità e attitudini professionali;
- h. sono tenuti al silenzio su tutto quanto è stato loro affidato nel quadro dell'esercizio della professione o su tutto quanto hanno osservato nel quadro dell'esercizio della professione;
- i. nella corrispondenza commerciale che riguarda l'esercizio di funzioni della misurazione ufficiale fanno riferimento alla loro iscrizione nel Registro, per esempio mediante l'utilizzazione delle designazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2;
- k. nei confronti delle autorità di vigilanza federali e cantonali, sono tenuti alla verità e alla presentazione dei loro documenti commerciali.

Art. 24 Diritto d'ispezione

La Commissione degli ingegneri geometri ha il diritto di eseguire ispezioni in ogni momento. Può delegare questo compito all'autorità cantonale competente per la vigilanza sulle misurazioni.

Art. 25 Obbligo d'annuncio, diritto d'annuncio

¹ La Direzione federale delle misurazioni catastali, l'autorità cantonale competente per la vigilanza sulle misurazioni e le autorità cantonali di perseguimento penale annunciano senza indugio alla Commissione degli ingegneri geometri fatti per i quali vi è il sospetto che siano stati violati obblighi professionali (art. 23).

² Le autorità di perseguimento penale annunciano alla Commissione degli ingegneri geometri le condanne per reati incompatibili con l'esercizio della professione di ingegnere geometra passate in giudicato.

³ Chiunque ha il diritto di annunciare alla Commissione degli ingegneri geometri fatti per i quali vi è il sospetto che siano stati violati obblighi professionali (art. 23). Tale diritto spetta anche alle commissioni etiche delle associazioni professionali.

Art. 26 Misure disciplinari

¹ In caso di violazione degli obblighi professionali (art. 23) o di rifiuto di ottemperare al diritto d'ispezione (art. 24), la Commissione degli ingegneri geometri può ordinare le seguenti misure disciplinari:

- a. una misura di perfezionamento;
- b. un avvertimento;
- c. un ammonimento;
- d. un divieto temporaneo di esercizio della professione per due anni al massimo;
- e. un divieto di esercitare la professione a tempo indeterminato.

² A un divieto di esercitare la professione è connessa la cancellazione temporanea o a tempo indeterminato dal Registro.

³ In aggiunta a un avvertimento, a un ammonimento o un divieto di esercitare la professione può essere ordinata una multa disciplinare fino a 20 000 franchi.

Art. 27 Procedura

¹ Qualora sussista il sospetto della violazione di un obbligo professionale, la Commissione degli ingegneri geometri apre un procedimento disciplinare e ne informa la persona interessata.

² Alle persone interessate è offerta la possibilità di esprimersi in merito ai rimproveri. Gli annunci di cui all'articolo 25 sono inviati loro in copia.

³ La Commissione degli ingegneri geometri invita l'autorità cantonale competente per la vigilanza sulle misurazioni ad allestire un rapporto ufficiale sui rimproveri o i fatti contestati.

⁴ Può inoltre eseguire le seguenti ulteriori misure probatorie:

- a. audizione degli informatori (art. 25 cpv. 3), nella misura in cui accettano l'audizione;
- b. audizione della persona interessata;

c. esecuzione di un'ispezione.

⁵ Decide in una deliberazione verbale segreta. Nella sua decisione considera la gravità del fatto, l'idoneità della misura e le misure disciplinari non cancellate nel Registro.

⁶ La Direzione federale delle misurazioni catastali comunica per scritto la decisione alla persona interessata e all'autorità cantonale competente per la sorveglianza sulle misurazioni.

Art. 28 Prescrizione

¹ Il perseguimento disciplinare si prescrive in un anno da quando la Commissione degli ingegneri geometri ha avuto conoscenza del fatto.

² Il termine è interrotto da ogni atto d'indagine della Commissione degli ingegneri geometri.

³ Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso 10 anni dopo il fatto contestato.

Art. 29 Cancellazione della misura disciplinare

¹ Gli avvertimenti, gli ammonimenti e le multe sono cancellati dal Registro cinque anni dopo essere stati ordinati.

² Un divieto temporaneo dell'esercizio della professione è cancellato dal Registro 10 anni dopo la sua revoca.

Sezione 5: Emolumenti

Art. 30 Tasse d'esame

¹ Sono riscosse le seguenti tasse d'esame:

- a. per l'esame teorico, una tassa di 180 franchi per ogni disciplina esaminata, ma al massimo 1800 franchi;
- b. per l'esame di Stato, un tassa di 450 franchi per ogni gruppo di temi esaminato.

² In caso di ritiro fino a 60 giorni prima dell'inizio dell'esame la tassa d'esame pagata è restituita.

Art. 31 Tassa d'iscrizione nel Registro

La tassa d'iscrizione nel Registro ammonta a 100 franchi per anno civile. È dovuta anche per le frazioni di anno civile.

Art. 32 Emolumento per la procedura disciplinare

¹ Se sono ordinate misure disciplinari, in funzione dell'onere possono essere imposte spese procedurali per un ammontare da 500 a 2000 franchi.

² L'emolumento è stabilito nella decisione della Commissione degli ingegneri geometri.

Art. 33 Esigibilità, incasso

¹ Gli emolumenti devono essere pagati entro 30 giorni dalla fatturazione.

² La Direzione federale delle misurazioni catastali è competente per la fatturazione e l'incasso.

³ Del rimanente, sono applicabili le prescrizioni generali sugli emolumenti della Confederazione.

Sezione 6: Commissione degli ingegneri geometri

Art. 34 Mandato

La Commissione federale degli ingegneri geometri (Commissione degli ingegneri geometri) è l'autorità di cui all'articolo 41 capoverso 2 della legge sulla geoinformazione².

Art. 35 Composizione

¹ La Commissione degli ingegneri geometri consta di nove membri. Comprende un rappresentante della Direzione federale delle misurazioni catastali nonché rappresentanti dei Cantoni, dei Comuni, della categoria professionale e delle scuole superiori.

² Condizione per la nomina quale membro è l'iscrizione nel Registro. Sono eccettuate i rappresentanti delle scuole superiori.

³ La Commissione degli ingegneri geometri si costituisce da sé. È fatto salvo l'articolo 36.

⁴ È atta a deliberare se sono presenti almeno 5 membri.

Art. 36 Nomina

Il presidente e i membri della Commissione degli ingegneri geometri sono nominati dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

² RS ...

Art. 37 Vigilanza

¹ La Commissione degli ingegneri geometri sottostà alla vigilanza del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

² Presenta annualmente al Dipartimento un rapporto sulla sua attività.

Art. 38 Segretariato

¹ La Direzione federale delle misurazioni catastali provvede al segretariato della Commissione degli ingegneri geometri.

² Gestisce il controllo delle pratiche della Commissione.

³ Può, al posto della Commissione, eseguire autonomamente le seguenti modifiche nel Registro:

- a. cancellazioni giusta l'articolo 18 capoverso 1 lettera d;
- b. modifiche delle iscrizioni giusta l'articolo 19 capoverso 1 lettere a e c.

Art. 39 Indennità

L'indennità dei membri della Commissione degli ingegneri geometri e dei periti si fonda sull'ordinanza sulle commissioni³.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 40 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 16 novembre 1994⁴ concernente la patente federale d'ingegnere geometra è abrogata.

Art. 41 Disposizioni transitorie

¹ La formazione teorica giusta l'ordinanza del 16 novembre 1994⁵ concernente la patente federale d'ingegnere geometra è valevole per cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza come prova della formazione teorica di cui all'articolo 1.

² Le decisioni d'ammissione giusta l'articolo 10 dell'ordinanza del 16 novembre 1994⁶ concernente la patente federale d'ingegnere geometra sono applicabili per cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza come decisioni d'ammissione giusta l'articolo 5 capoverso 3.

³ RS 172.31

⁴ RU 1995 881; RS 211.432.261

⁵ RS 211.432.261

⁶ RS 211.432.261

³ Se le tabelle comparative di cui all'articolo 2 capoverso 2 sono adeguate alle modifiche dell'ordinamento degli studi dei PF, per determinati candidati continuano a essere applicabili le tabelle comparative vevoli nel corso degli studi.

⁴ Le persone che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono in possesso di una patente d'ingegnere geometra valida, sono iscritte nel Registro se sono soddisfatte le condizioni personali e la domanda d'iscrizione è presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 17 capoverso 2 lettere b-d.

⁵ Possono continuare a eseguire autonomamente lavori della misurazione ufficiale fino alla decisione sull'iscrizione nel Registro.

Art. 42 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge sulla geoinformazione⁷.

[data] In nome del Consiglio federale svizzero:
 La presidente della Confederazione, ...
 La cancelliera della Confederazione, ...

⁷ RS ...